I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2829/76 DEL CONSIGLIO

del 23 novembre 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e il regolamento (CEE) n. 1160/76 che lo modifica, nonché il regolamento (CEE) n. 1164/76, che modifica il regolamento (CEE) n. 865/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, e il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che si sono rivelate lacune e discordanze nel regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/76 (3); che è quindi necessario modificare alcune disposizioni di tale regolamento; che, per uniformarsi alle disposizioni comunitarie orizzontali in materia di volumi nominali, è necessario in particolare fissare a tre litri o meno i volumi nominali di cui ai punti 14 e 15 dell'allegato II;

considerando che per evitare difficoltà amministrative è indispensabile rinviare di sei mesi la data che figura all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1160/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70 (4), e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1164/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 865/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (5);

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1165/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune (6), contiene un'inesattezza per quanto riguarda la colonna delle aliquote dei dazi convenzionali; che è quindi opportuno ovviare a tale situazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 816/70 è modificato come segue:

1. All'articolo 28, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal comma seguente:

   « Salvo restando il secondo comma, è vietato mettere in fermentazione alcolica i prodotti di cui al primo comma sul territorio geografico della Comunità ».

2. Al punto 3 bis, terzo trattino, dell'allegato II, i termini « menzionati all'articolo 16 » sono sostituiti con i termini « menzionati all'articolo 27 bis ».

3. Ai punti 14 e 15 dell'allegato II, l'ultimo trattino è sostituito dal testo seguente:

   « — presentato in recipienti di tre litri o meno ».

4. Al punto 2, lettera b), dell'allegato III, i termini « in Francia: le superfici vitate nei dipartimenti seguenti: » sono sostituiti come segue:

   « in Francia, le superfici vitate nei dipartimenti non menzionati nel presente allegato e nei dipartimenti seguenti: ».

(1) GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag. 35.
(2) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.
(4) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 38.
(6) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 39.

5. Al punto 3, lettera a), dell'allegato III, il termine « Lozère » è inserito dopo i termini « Lot-et-Garonne ».

6. Nell'allegato IV, la tabella relativa alla voce 20.07 è sostituita dalla tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 41, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CEE) n. 1160/76, la data del 1° luglio 1977 è sostituita con la data del 1° gennaio 1978.

Articolo 3

All'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1164/76, la data del 1° luglio 1977 è sostituita con la data del 1° gennaio 1978.

Articolo 4

Nella tabella relativa alla voce 20.07 dell'allegato « Tariffa doganale comune — allegato » del regolamento (CEE) n. 950/68, alla terza colonna « Aliquota dei dazi convenzionali » tutti i rinvii « (b) » nonché la nota « (b) » che figurano in calce della tabella sono soppressi.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1, paragrafo 3, è applicabile a partire dal 1° settembre 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. L. M. M. van der STEE

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :		
	A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :		
	I. Succhi di uve (compreso il mosto d'uva) :		
	a) di valore superiore a 22 UC per 100 kg peso netto :		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	50 (c)	—
	2. altri	50 (b)	—
	b) di valore uguale o inferiore a 22 UC per 100 kg peso netto :		
	1. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	50 + (P) (c)	—
	2. altri	50 (b)	—
	II. e III. (immutato)		
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :		
	I. Succhi di uve, di mele, di pere ; miscugli di succhi di mele e di succhi di pere :		
	a) di valore superiore a 18 UC per 100 kg peso netto :		
	1. di uve :		
	aa) concentrati :		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	28 (c)	28 + daz
	22. altri	28 (b)	(a)
	bb) altri :		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	28 (c)	28 + daz
	22. non nominati	28 (b)	(a)
	2. di mele e di pere :		
	aa) contenenti zuccheri addizionati	25	24 + daz
	bb) altri	25	25
	3. Miscugli di succhi di mele e di succhi di pere	25	—
	b) di valore uguale o inferiore a 18 UC per 100 kg peso netto :		
	1. di uve :		
	aa) concentrati :		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	28 + (P) (c)	28 + daz
	22. altri	28 (b)	(a)
	bb) altri :		
	11. aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	28 + (P) (c)	28 + daz
	22. non nominati	28 (b)	(a)
	2., 3., 4. (immutato)		
	II. (immutato)		

(a) Vedi allegato.
(b) Oltre al dazio, è prevista in talune condizioni e per taluni prodotti, l'applicazione di una tassa di compensazione.
(c) Oltre al dazio, è prevista a partire dal 1° gennaio 1978, a determinate condizioni e per taluni prodotti, la riscossione di una tassa di compensazione.